CAMERA DEI DEPUTATI N. 2958

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMENTI

Norme per il riordino organizzativo del parco del Gran Paradiso

Presentata il 22 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il parco del Gran Paradiso rappresenta storicamente il primo parco nazionale del nostro Paese. Nato nel 1922 dalla reale riserva di caccia di Vittorio Emanuele istituita dal 1856, il parco, che interessa l'area delle Alpi occidentali, a cavallo tra Piemonte e Valle d'Aosta, comprende le Valli di Rhemes, la Valsavarenche, la Valle di Cogne e le Valli dell'Arco e Soana. Si estende per circa 70 mila ettari, con un ambiente montano tipico delle alte quote alpine, con ghiacciai, tracce di antiche glaciazioni e una notevole varietà geologica e morfologica. Flora e fauna rappresentano, insieme al paesaggio, le peculiarità più pregevoli del parco.

Il parco del Gran Paradiso è insomma un retaggio culturale, naturale e storico di immenso significato e la sua salvaguardia rappresenta un imperativo ineludibile.

L'assenza totale di iniziative e provvedimenti da parte dello Stato, nella fattispecie del Ministero dell'ambiente, ha reso estremamente difficoltosa la conduzione dei parchi cosiddetti storici, sia per mancanza di fondi che per carenza di atti indispensabili alla funzionalità dell'ente. Tali disagi sono stati peraltro esposti più volte anche dal Comitato parchi nazionali e riserve analoghe e dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero del-

l'ambiente. Emblematica di tali disfunzioni è stata la mancanza, per circa dodici anni, del direttore del parco del Gran Paradiso, successivamente nominato dall'Ente parco in contrasto con la normativa vigente senza alcun intervento del Ministero dell'ambiente, malgrado tale nomina sia stata impugnata da alcune associazioni ambientaliste nazionali. Infine, l'adeguamento della disciplina del parco alla legge quadro sulle aree protette, previsto dall'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, non è stato ancora predisposto dal Ministero dell'ambiente, compromettendo ogni potenzialità di sviluppo prevista dalla stessa legge quadro.

Appare chiaro che il ruolo statale, in questo caso, non solo non ha contribuito alla conservazione della natura, ma ha quasi sempre ostacolato la gestione ed il funzionamento del parco, in alcuni casi acuendo gratuitamente il conflitto con le popolazioni, come nella Valsavarenche ove l'allora presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dei poteri prefettizi, fu costretto a sospendere la delimitazione dei confini per gravi problemi di ordine pubblico creati dall'Ente parco.

Con la presente proposta di legge si chiede che il parco del Gran Paradiso, proprio perché rappresenta un patrimonio che non può essere disperso a causa dell'inefficienza statale, sia affidato alla gestione delle regioni sul cui territorio si estende. Il Piemonte, del resto, è insindacabilmente la regione che ha attuato la migliore politica per i parchi nel Paese e la Valle d'Aosta si è dotata di recente di una avanzata legge regionale sui parchi che sta portando alla istituzione di diverse aree protette regionali.

Il ruolo del parco del Gran Paradiso non solo non sarebbe sminuito da una gestione da parte delle regioni, ma potrebbe rappresentare un esempio pilota di parco europeo, vista la rilevanza del patrimonio ambientale presente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'Ente parco nazionale del Gran Paradiso è soppresso.

ART. 2.

1. In considerazione delle particolari ed urgenti esigenze del parco del Gran Paradiso per interventi di ripristino e di conservazione degli ecosistemi, nonché per finalità didattiche, formative e scientifiche, le competenze di gestione, vigilanza e programmazione, oltre a tutte le altre competenze previste per gli enti parco dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferite, per il versante piemontese del parco, alla regione Piemonte e, per il versante valdostano, alla regione autonoma Valle d'Aosta, che provvederanno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attivazione delle strutture e degli strumenti necessari.

2. *Le regioni di cui al comma 1* predispongono gli idonei strumenti di coordinamento, al fine di garantire l'unitarietà della gestione, degli obiettivi e delle finalità.

ART. 3.

1. Per i dipendenti dell'Ente parco in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, entro tre mesi dalla medesima data, l'immissione, previa domanda degli interessati ai sensi delle norme vigenti, nei ruoli organici del personale della regione Piemonte e della *regione autonoma Valle d'Aosta, con il mantenimento* dell'anzianità e del livello di inquadramento raggiunto.

ART. 4.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire i necessari trasferimenti alle suddette regioni delle strutture, degli immobili, del materiale inventariato e dei fondi previsti dalle norme vigenti in ordine al parco del Gran Paradiso. Col medesimo decreto si provvede altresì a disporre ogni eventuale opportuno trasferimento di funzioni non previsto dalla presente legge.

ART. 5.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2958
Lire 500